



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAIORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2024

Promozione della convivenza con il lupo (*Canis lupus*) e l'orso (*Ursus arctos*) e loro protezione

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1997 gli orsi erano biologicamente estinti da tutto l'arco alpino centrale, sopravvivevano solo tre individui maschi in Trentino. Nel 1999 viene avviato il progetto *Life Ursus* che, grazie al finanziamento europeo per la tutela della biodiversità, consentì la cattura di dieci orsi e il loro trasferimento dalla Slovenia al Trentino occidentale, sotto l'egida della provincia. Il progetto è stato un successo scientifico, tanto che oggi gli orsi in quel territorio ammontano a circa centoventi individui.

Tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 del secolo scorso i lupi erano sull'orlo dell'estinzione, ne resisteva solo un piccolo nucleo in Italia centro-meridionale. Dagli anni '70 la rinaturalizzazione di ampie zone della penisola dovute a cambiamenti socio-economici, le leggi di protezione della specie, l'istituzione di nuove aree protette, l'incremento delle prede, il cambiamento nella percezione e l'accettazione culturale del lupo ne hanno permesso una diffusione in gran parte dell'Italia. Nel nostro Paese, secondo i dati del monitoraggio svolto dall'Istituto superiore per la protezione e la tutela ambientale (ISPRA) nel 2021, sono presenti circa 3.300 lupi.

Con il crescere delle popolazioni ursina e lupina sono aumentate anche le problematiche legate alla convivenza sullo stesso territorio con le attività umane, che si sono continuate a svolgere senza tenere in debito conto l'arrivo e la proliferazione delle due specie. Da una parte la provincia autonoma di Trento non ha mai elaborato un progetto che potesse favorire la convivenza pacifica fra uomini e orsi, dall'altra i sistemi di prevenzione delle predazioni da lupo sono utilizzati in maniera estremamente frammen-

tata, in assenza di controlli istituzionali sul loro effettivo e corretto utilizzo, mentre manca del tutto un progetto informativo indirizzato ai cittadini che vivono nelle aree di recente ricolonizzazione della specie, necessario per favorire la convivenza prevenendo possibili incidenti.

Le specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, godono di un elevato grado di protezione in virtù dell'interesse comunitario alla loro tutela, per questo sono inserite nella convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19 settembre 1979, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nella convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cosiddetta « direttiva habitat »).

La direttiva habitat e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di recepimento della medesima, vietano agli Stati membri dell'Unione europea qualsiasi intervento diretto nei confronti di orsi e lupi, salvo consentirne in deroga anche l'uccisione nel caso in cui sia dimostrata la non disponibilità di soluzioni alternative.

La riforma dell'articolo 9 della Costituzione italiana con l'inserimento del terzo comma espressamente impone allo Stato la piena protezione della biodiversità, di cui evidentemente lupi e orsi sono parte integrante, e la tutela degli animali quali principi costituzionali generali.

Con il presente disegno di legge si vuole cristallizzare il principio secondo il quale,

come chiesto dalle norme europee e dalla Costituzione italiana, la gestione di orsi e lupi è di esclusiva competenza dello Stato, più specificamente in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, e in cooperazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora anche attività volte alla promozione della convivenza con le specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, nonché attività di protezione e metodi non cruenti di gestione.

Inoltre, si tiene conto della duplice natura di lupi e orsi sia in quanto componenti della biodiversità nazionale e quindi protetti dall'articolo 9 della Costituzione, sia in quanto esseri senzienti alla luce dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per cui è previsto che lo Stato, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuova la convivenza con le due specie e la loro protezione, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e senza l'utilizzo di metodi cruenti o letali di gestione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità della legge)*

1. Lo Stato garantisce e promuove, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la convivenza dei cittadini con i grandi carnivori in Italia e la tutela dei medesimi, anche quali esseri senzienti, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, e delle altre normative internazionali, europee e nazionali vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano specificamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*.

### Art. 2.

#### *(Piano programmatico per la tutela e gestione dei grandi carnivori)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la competenza esclusiva sulla gestione dei grandi carnivori in Italia, e a tale fine esso si avvale del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, nonché della cooperazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti di gestione delle aree naturali protette e delle associazioni di protezione degli animali e dell'ambiente, riconosciute ai

sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, predispone, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano programmatico, aggiornabile periodicamente, per la tutela dei grandi carnivori e per la promozione della convivenza e della gestione dei conflitti tra cittadini, lupi e orsi. Le attività di prevenzione e gestionali individuate dal Piano escludono il ricorso a sistemi cruenti o letali.

3. Il Piano di cui al comma 2 è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

*a)* la diffusione della cultura della convivenza attraverso progetti di comunicazione, incentrati sui comportamenti umani, adottati nei territori in cui è registrata la presenza di lupi o di orsi, al fine di prevenire e gestire in sicurezza eventuali incontri con individui delle due specie;

*b)* la realizzazione di sistemi che impediscano l'attrazione alimentare di lupi e orsi nei pressi degli ambiti urbani;

*c)* la realizzazione di campagne informative sull'etologia delle due specie e sull'interazione con l'ambiente che le ospita, in particolare nei territori in cui è registrata la loro presenza;

*d)* il monitoraggio di lupi e orsi tramite radiocollare satellitare;

*e)* il controllo della fertilità.

4. Il Piano di cui al comma 2 sostituisce ogni precedente disposizione amministrativa in materia di gestione dei grandi carnivori, ivi compreso il Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), redatto nel 2010 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'ISPRA.

5. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 2.

Art. 3.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque cagioni la morte di un lupo (*Canis lupus*) o di un orso (*Ursus arctos*) in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

2. Nei confronti dei responsabili del reato di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative accessorie della confisca dei mezzi impiegati per commettere il reato e la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia.



€ 1,00